

**ASSEGNAZIONE DEL FONDO PMI MISURA "INTERVENTO  
STRAORDINARIO PER LA COMPETITIVITÀ - POR FESR - CAMPANIA 2007 –  
2013"**

**POLIZZA FIDEJUSSORIA**

**A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI**

**OGGETTO:** polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 17.1 lett. B) dell'Avviso, rilasciata in favore di Sviluppo Campania a garanzia della restituzione del finanziamento concesso - POR FESR - CAMPANIA 2007 – 2013 - Asse II – Obiettivo Operativo 2.4. - MISURA INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA COMPETITIVITÀ.

**PREMESSO**

- che, con delibera di Giunta Regionale n. 378 del 24.09.2013, integrata dalle successive D.G.R. n. 648/2014 e 701/2014, la Regione Campania ha approvato l'adozione di misure di sostegno al tessuto produttivo, istituendo il Fondo Regionale per lo sviluppo delle PMI campane, per complessivi 265 Meuro, a valere sull'Asse II del POR FESR 2007 – 2013 - Obiettivo Operativo 2.4, affidandone la gestione alla Società Sviluppo Campania S.p.a.;
- che, con decreti dirigenziali nn. 298/2013, 1327/2014 e 1374/2014, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ha ammesso a finanziamento l'intervento "Fondo Regionale per lo sviluppo delle PMI Campane sulle risorse P.O. - FESR 2007 - 2013 - Obiettivo Operativo 2.4, approvando le linee guida dell'intervento straordinario a favore della competitività e dell'occupazione "Strategia d'investimento e pianificazione";
- che, nell'ambito delle iniziative dirette a favorire l'accesso al credito, è stata istituita la Misura "INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA COMPETITIVITÀ", con uno stanziamento di € 120.000.000,00, con erogazione di finanziamenti in favore delle PMI

del settore industriale, commerciale, turistico e della valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;

- che, per dare attuazione alla predetta misura, in data 25.11.2015, Sviluppo Campania ha pubblicato il bando per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento (BURC n. 70 del 25.11.2015);

- che l'Impresa \_\_\_\_\_ (in seguito Contraente), con sede legale in \_\_\_\_\_ C.F. e P.I. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, ha presentato istanza di accesso alle agevolazioni in uno al relativo Programma di Investimento, che è stato ammesso a finanziamento, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_% (in lettere) del finanziamento concesso, con acollo, da parte del Beneficiario, della residua percentuale a copertura del fabbisogno occorrente per la realizzazione del programma di investimento;

- che tutte le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto di finanziamento, effettuate da Sviluppo Campania in ottemperanza all'ultimo comma dell'art. 16 dell'Avviso, hanno avuto esito positivo;

- che, in conseguenza, Sviluppo Campania intende procedere alla stipula del contratto di finanziamento, con erogazione, in due tranches, ciascuna di € \_\_\_\_\_, pari al 50% dell'importo di finanziamento concesso di € \_\_\_\_\_, previa presentazione di polizza fideiussoria, a prima richiesta e senza eccezioni, rilasciata da uno dei soggetti indicati nell'art. 17.2. dell'Avviso;

- che l'importo della polizza fideiussoria dovrà essere pari al 50% della quota percentuale (in lettere) del finanziamento concesso;

- che la polizza fideiussoria dovrà essere emessa per il periodo minimo di un anno a garanzia della realizzazione del programma di investimento e della restituzione della prima tranche di finanziamento erogata da Sviluppo Campania e si intenderà rinnovata

automaticamente e tacitamente di sei mesi in sei mesi fino alla restituzione integrale dell'anticipazione erogata (50%), a titolo di finanziamento e, comunque, fino allo svincolo da parte di Sviluppo Campania;

**in alternativa al rinnovo automatico:**

*(che la polizza fideiussoria dovrà essere emessa per il periodo di un anno a garanzia della realizzazione del programma di investimento e della restituzione della prima tranche di finanziamento erogato e dovrà essere rinnovata di sei mesi in sei mesi, mediante rilascio, almeno 30 giorni prima di ogni scadenza semestrale, di nuova polizza ovvero di appendice integrativa della presente polizza da cui risulti l'avvenuto rinnovo semestrale, fino alla restituzione integrale dell'anticipazione erogata e, comunque, fino allo svincolo da parte del Garantito;)*

- che i termini utilizzati nel presente atto hanno il seguente significato:

- a) **Garante:** il soggetto obbligato alla restituzione delle somme al Garantito in esecuzione della presente fideiussione;
- b) **Contraente:** il soggetto ammesso a finanziamento al quale Sviluppo Campania dovrà erogare l'importo previsto dal contratto di finanziamento;
- c) **Garantito:** Sviluppo Campania;
- d) **Finanziamento:** l'importo da erogare al contraente;
- e) **Contratto di finanziamento:** il complesso delle obbligazioni a carico del Contraente a seguito dell'erogazione del finanziamento;
- f) **Piano di Ammortamento:** le complessive rate trimestrali (40) posticipate e consecutive, con 12 mesi di preammortamento decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento, in cui il Contraente deve restituire il finanziamento erogato al tasso dello 0% (zeropercento).

## TUTTO CIO' PREMESSO

La presente polizza fideiussoria è regolata dalle seguenti condizioni:

### ARTICOLO 1

#### OGGETTO

La sottoscritta \_\_\_\_\_ Compagnia Assicurativa (ovvero Banca o uno degli altri soggetti previsti dall'art. 17.2 dell'Avviso)<sup>1</sup>, in seguito denominata per brevità "garante", con sede legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, iscritta all'IVASS RUI Sezione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ai sensi del D. Lgs 209/2005 e dotata di organizzazione stabile in Italia stabile (ovvero iscritta all'Albo di cui all'art. 106 D. Lgs 385/1993 in data \_\_\_\_\_), rappresentata in questo atto da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, con il presente atto, si costituisce fideiussore nell'interesse della ditta/società Contraente ed in favore di Sviluppo Campania fino alla concorrenza della somma omnicomprensiva di € \_\_\_\_\_ pari al 50% della quota percentuale del \_\_\_\_\_ (in lettere) del finanziamento concesso;

La fideiussione garantisce il contratto di finanziamento concluso dal Contraente e l'adempimento degli obblighi assunti con esso ed in particolare:

a) garantisce la realizzazione del programma di investimento, ammesso a finanziamento ed il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal Beneficiario con il contratto di finanziamento;

---

1

a) Istituti bancari (fidejussione bancaria);

b) Compagnia di Assicurazione (fidejussione assicurativa) autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del Codice delle Assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7.09.2005 n. 209, iscritta all'IVASS e dotata di organizzazione stabile in Italia. Sviluppo Campania si riserva in tal senso di verificare l'effettiva esistenza della Compagnia presso la Direzione generale della medesima;

c) Intermediari finanziari iscritti agli elenchi di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993 (oggi, Albo tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106 D.Lgs. 385/1993, come modificato dal D.Lgs. 141/2010);

d) Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti negli elenchi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 (oggi, Albo tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106 D.Lgs. 385/1993, come modificato dal D.Lgs. 141/2010).

b) garantisce la restituzione della quota di anticipazione (50%) erogata dal Garantito, a titolo di finanziamento, in esecuzione del contratto a stipulare con il Contraente.

A tal fine la sottoscritta \_\_\_\_\_ Compagnia Assicurativa (ovvero Banca o uno degli altri soggetti previsti dall'art. 17.2 dell'Avviso) dichiara di aver preso piena conoscenza del contratto di finanziamento e di tutte le clausole in esso contenute, con particolare riferimento a tutte le obbligazioni assunte dal Contraente, alle ipotesi di decadenza e di risoluzione del contratto nonché del Piano di Ammortamento.

## **ARTICOLO 2**

### **PRECISAZIONI INERENTI L'OGGETTO**

In conseguenza di quanto previsto all'art. 1, il Garante si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare a Sviluppo Campania l'importo corrispondente all'anticipazione erogata (50% del finanziamento concesso), maggiorata degli interessi relativi al periodo di preammortamento, oltre eventuali interessi di mora, ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

Il Garante è obbligato al pagamento in tutte le ipotesi di inadempimento del Contraente alle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento ed in particolare:

- a) qualora il Contraente non abbia realizzato il programma di investimento;
- b) qualora il Contraente abbia realizzato in programma di investimento difforme, anche in parte, da quello approvato e/o inidoneo funzionalmente rispetto a quello ammesso finanziamento;
- c) qualora il Contraente non proceda al pagamento di tutte o parte delle rate dovute alle scadenze previste dal Piano di Ammortamento;
- d) qualora il Contraente non proceda alla restituzione dell'anticipazione erogata, in tutti i casi in cui il credito del Garantito sia divenuto esigibile a seguito di decadenza e/o revoca dal finanziamento e/o di risoluzione del contratto di finanziamento;

e) qualora il Contraente ritardi il pagamento, rispetto alle scadenze del Piano di Ammortamento.

L'importo da rimborsare dovrà essere maggiorato delle eventuali spese sostenute per il recupero della somma erogata, nel caso mancata restituzione nel termine assegnato al Contraente da Sviluppo Campania, degli interessi di mora, al tasso legale vigente maggiorato dell'1%, decorrenti dal sedicesimo giorno successivo alla ricezione della semplice richiesta di rimborso, formalizzata da Sviluppo Campania, senza necessità di costituzione in mora.

### **ARTICOLO 3**

#### **RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE ED ALLE ECCEZIONI**

Il Garante è obbligato a pagare, incondizionatamente e senza riserva alcuna, anche in caso di opposizione del Contraente o di terzi aventi causa, la somma garantita, nel rispetto dell'importo massimo previsto, a prima richiesta e senza eccezioni, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., restando il Garante obbligato in solido con il Contraente e con espressa rinuncia ad eccepire la scadenza del termine di cui all'art. 1957 co 1 e co II cod. civ., che si intende espressamente derogato.

La fideiussione sarà valida ed efficace, in deroga all'art. 1955 cod. civ, anche nel caso in cui, per fatto di Sviluppo Campania, non possa avere luogo la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi spettanti alla medesima.

### **ARTICOLO 4**

#### **ULTERIORI PATTUZIONI**

Le obbligazioni derivanti dalla fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o degli aventi causa.

La presente fidejussione, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1939 cod. civ., resterà valida ed efficace anche in caso di nullità od invalidità dell'obbligazione principale garantita.

I diritti derivanti dalla presente garanzia, in favore di Sviluppo Campania, restano validi e integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il Contraente, senza che essa sia tenuta ad escutere preventivamente il Contraente o qualsiasi altro coobbligato o Garante entro i termini previsti dall'art. 1957 co I e co II cod. civ. che è espressamente derogato.

## **ARTICOLO 5**

### **DURATA DELLA GARANZIA**

La presente garanzia ha la durata di \_\_\_\_\_, a far data dal rilascio e si intende rinnovata, automaticamente e tacitamente, di sei mesi in sei mesi, fino alla completa restituzione della quota di anticipazione erogata (50% del finanziamento) e, comunque, fino allo svincolo, da parte di Sviluppo Campania, di cui al successivo art. 8.

Durante la vigenza del contratto di finanziamento, il Garante non può recedere dalla garanzia, che rimane ferma ed efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite e, comunque, fino allo svincolo, da parte di Sviluppo Campania, di cui all'art. 8.

#### **In alternativa:**

*(La garanzia ha la durata minima di un anno, a far data dal suo rilascio e sarà rinnovata di sei mesi in sei mesi, mediante rilascio di nuova polizza ovvero di appendice integrativa della presente polizza da cui risulti l'avvenuto rinnovo semestrale e così di seguito fino alla completa restituzione dell'anticipazione erogata e, comunque, fino allo svincolo, da parte di Sviluppo Campania, di cui al successivo art. 8. Il rinnovo dovrà avvenire almeno 30 prima della scadenza annuale ovvero di quella semestrale.*

*Durante la vigenza della presente polizza fideiussoria, il Garante non può recedere dalla garanzia, che rimane ferma ed efficace fino alla scadenza annuale ovvero semestrale).*

Qualora, alla scadenza dell'anno ovvero del semestre, la polizza non sia rinnovata ovvero, per qualunque ragione, sia inefficace o si estingua, in caso di mancato rilascio di nuova polizza fideiussoria o di altra idonea garanzia, il Contraente sarà dichiarato decaduto dal finanziamento con risoluzione di diritto del relativo contratto e Sviluppo Campania avrà diritto di escutere la presente polizza fideiussoria sino alla totale restituzione dell'importo dovuto dal Contraente, senza applicazione dei limiti temporali di cui all'art. 1957 co I e co II cod. civ., espressamente derogato.

## **ARTICOLO 6**

### **ESCUSSIONE DELLA GARANZIA**

Il Garante è obbligato, a semplice richiesta scritta di Sviluppo Campania, a mezzo pec (da inviare all'indirizzo \_\_\_\_\_), a versare l'importo indicato nella predetta richiesta, nel limite della somma garantita, entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione.

Il Garante non può opporre a Sviluppo Campania alcuna eccezione e/o contestazione inerente il contratto di finanziamento e/o il rapporto con il Garantito ovvero la presente fideiussione, ivi compresa l'eventuale mancato pagamento del premio assicurativo, rinunciando espressamente il Garante, fin da ora, a tutte le eccezioni e contestazioni di qualunque natura, anche in caso di eventuale opposizione, da parte del Contraente o di altri soggetti comunque interessati e/o di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito del Garantito, ovvero nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione, in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1945 cod civ.

## **ARTICOLO 7**

### **PREMIO**

La fidejussione è emessa, ai soli fini del calcolo del premio, per la durata di un anno, salvo rinnovo nei termini di cui all'art. 5.

**In alternativa:**

*(La fidejussione è emessa, ai soli fini del calcolo del premio, per la durata di un anno e per il successivo rinnovo semestrale automatico per un periodo pari alla durata delle obbligazioni a carico del Contraente assunte con il contratto di finanziamento, fino alla restituzione integrale delle somme erogate e, comunque, fino allo svincolo, da parte di Sviluppo Campania, di cui al successivo art. 8).*

Il premio è dovuto in forma anticipata per il primo anno e successivamente all'inizio di ogni semestre.

In caso di svincolo anticipato, il Garante è tenuto a rimborsare al Contraente l'eventuale costo della fidejussione per il periodo di mancata copertura.

**In alternativa:**

*(In caso di svincolo anticipato, il premio versato resta integralmente acquisito dalla banca/assicurazione/società/confidi).*

In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista e, comunque fino a quando il Garante non sarà definitivamente liberato da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con la presente polizza, il Contraente è tenuto al pagamento anticipato di un supplemento di premio nella misura indicata dal Garante, in applicazione della tabella di premio, preventivamente comunicata, che viene accettata fin da ora dal Contraente, salvi gli incrementi *medio tempore* intervenuti.

Il mancato pagamento dei premi, da parte del Contraente, non potrà essere opposto a Sviluppo Campania.

**ARTICOLO 8**

**SVINCOLO**

La presente fidejussione avrà validità fino alla scadenza del contratto di finanziamento sempre che siano state adempiute le relative obbligazioni e, comunque, fino alla restituzione delle somme garantite e sarà svincolata entro giorni \_\_\_\_\_ dalla restituzione dell'importo dovuto al Garantito, mediante rilascio, da parte di Sviluppo Campania, di espressa dichiarazione liberatoria scritta, attestante l'intervenuta restituzione delle somme garantite.

Lo svincolo della polizza può avvenire anticipatamente prima della restituzione integrale di quanto dovuto, nel caso in cui il Contraente si sia avvalso dell'opzione di cui all'art. 6 del contratto di finanziamento di prestare altra garanzia, reale o personale, ritenuta idonea da Sviluppo Campania a seguito di istruttoria, entro 30 giorni dal rilascio della garanzia sostitutiva.

La presente polizza fideiussoria, in sede di rinnovo semestrale, potrà essere parzialmente ridotta in proporzione alle rate restituite in base al Piano di Ammortamento, previo accertamento, da parte di Sviluppo Campania, delle somme effettivamente restituite e rilascio della relativa attestazione; in mancanza dei quali la riduzione non può essere effettuata.

## **ARTICOLO 9**

### **INFORMAZIONI DEL GARANTE**

Il Garante è tenuto ad informarsi ed aggiornarsi sulle condizioni patrimoniali del Contraente e, in particolare, sullo svolgimento dei suoi rapporti con Sviluppo Campania. Independentemente da quanto disposto al comma precedente, Sviluppo Campania, comunque, è tenuta, a richiesta del fidejussore, a comunicare, entro i limiti di importo garantito, l'entità della esposizione complessiva del Contraente, quale risultante al momento della richiesta nonché, previa acquisizione, da parte del fidejussore, del consenso del Contraente principale, ulteriori informazioni concernenti l'adempimento del contratto di finanziamento, da parte del Contraente e l'esposizione a suo carico.

Il consenso del Contraente deve essere prestato entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta del Garante ed, in mancanza, si intende acquisito *per silentium*.

Il Garante rinuncia, ora per allora, in ogni caso, a qualsiasi eccezione relativa ad un eventuale aggravamento del rischio anche in deroga all'art. 1956 cod. civ.

## **ARTICOLO 10**

### **REGRESSO - SPESE**

Il Contraente ed i suoi successori e/o aventi causa si obbligano a rimborsare al Garante, a semplice richiesta scritta, gli importi dallo stesso pagati a Sviluppo Campania, in esecuzione della presente fideiussione, oltre tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin d'ora ad ogni eventuale eccezione sul pagamento effettuato dal Garante, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c.

Il Garante ha diritto di regresso nei confronti del Contraente e degli altri obbligati e/o co-obbligati, ai fini del recupero di quanto restituito a Sviluppo Campania in adempimento della presente fideiussione.

Cedono a carico del Contraente gli oneri di qualsiasi natura sostenuti dal Garante per il recupero delle somme restituite a Sviluppo Campania o comunque versati per effetto dalla presente polizza, oltre quanto previsto dall'art. 11.

## **ARTICOLO 11**

### **IMPOSTE E TASSE**

Il Garante assume a proprio carico le imposte, le tasse, i contributi, tributi e gli altri oneri previsti dalla legge, in relazione alla conclusione del presente contratto ed alla sua esecuzione, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente ai sensi dell'art. 8.

## **ARTICOLO 12**

### **FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni al Garante ed al Contraente, in dipendenza della presente polizza, devono essere inviate esclusivamente a mezzo pec ai seguenti indirizzi:

a) per il Garante:

b) per il Contraente:

c) per il Garantito:

In caso di modifica dei predetti indirizzi ove non tempestivamente comunicati alla ovvero non comunicati alle controparti, le comunicazioni verranno effettuate a mezzo raccomandata AR da inviare nella sede legale.

### **ARTICOLO 13**

#### **FORO COMPETENTE**

La presente garanzia è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione ed estinzione della medesima sarà competente in via esclusiva il Foro di \_\_\_\_\_.

Il Garante

Il Contraente

Le parti dichiarano di aver preso visione ed accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. 1 - Oggetto della Garanzia; art. 2 -Precisioni inerenti l'oggetto; art. 3 Rinuncia alla preventiva escussione ed alle eccezioni – deroga agli artt. 1945, 1955 e 1957 cc; art. 4 - Ulteriori pattuizioni-deroga all'art. 1939 cc; art. 5 - Durata della garanzia- deroga all'art. 1957 cc – escussione in caso di mancato rinnovo; art. 6 Escussione della garanzia – deroga all'art. 1945 cc; art. 8 - Svincolo; art. 9 – Informazioni – deroga all'art. 1956 cc; 13 – Foro competente.

Il Garante

Il Contraente

Io sottoscritto Notaio \_\_\_\_\_ certifico che il sig./sigg.i  
\_\_\_\_\_ domiciliato/i per la carica a \_\_\_\_\_ con i  
poteri di firma per quest'atto in nome e per conto di \_\_\_\_\_ nella  
sua/loro qualità di funzionario/i della stessa, della cui identità personale e dei cui poteri ad  
impegnare la \_\_\_\_\_ io notaio sono certo, ha/hanno apposto in mia  
presenza la sua /loro firma in calce all'atto che precede.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_